



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Prima CIVILE

R.G. 1811/2024

OGGETTO: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c

Il Giudice dott. Gianluca Brol,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2024,

rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. dd. 30/01/2024,

hanno chiesto "Ordinare alla Questura di Verona di formalizzare la domanda di protezione internazionale presentata in data 13/10/2023 dalla sig.ra [REDACTED], nata in Ucraina il [REDACTED] e dal sig. [REDACTED], nato in Ucraina il [REDACTED], e di provvedere al contestuale rilascio della ricevuta attestante la proposizione della domanda, costituente permesso di soggiorno provvisorio, il tutto entro un congruo termine, comunque non superiore ad una settimana",

rilevato che i ricorrenti hanno documentato di aver manifestato la volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Verona in data 13/10/2023 e di aver ottenuto un foglio di appuntamento per la formalizzazione della domanda per il giorno 19/06/2024,

considerato che l'Amministrazione non gode di potere discrezionale in merito al recepimento ed all'avvio della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto il procedimento è regolato, in maniera vincolata, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 25/2008 (art. 26) e del D.Lgs. n. 142/2015 (art. 4),

ritenuta, pertanto, la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa azionata,

considerato che la mancata formalizzazione della domanda di protezione determina anche l'indisponibilità del permesso di soggiorno temporaneo, con preclusione dell'esercizio dei diritti connessi al possesso di un valido titolo di soggiorno, seppur provvisorio, e conseguente impossibilità di fruire di servizi pubblici e pregiudizio per la dimensione familiare e lavorativa,

ritenuta, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora*,

rilevato che la resistente Amministrazione non si è costituita nel procedimento e non ha, quindi, prospettato eventuali fatti impeditivi alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale,

ritenuto, quindi, che la Questura di Verona debba fissare ai ricorrenti un appuntamento affinché essi possano formalizzare la domanda di protezione internazionale e che, a tal fine, appare congruo stabilire un termine di gg. 45, tenuto conto dello straordinario afflusso migratorio che le competenti Amministrazioni sono notoriamente chiamate a gestire; per ciò



intendendosi che entro il predetto termine, decorrente dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere stata formalizzata la domanda di protezione internazionale,

considerato che ogni valutazione circa la fondatezza della domanda di protezione internazionale compete all'Autorità amministrativa,

ritenuto che possano compensarsi le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate e le difficoltà ricostruttive dei rapporti tra i diversi istituti che disciplinano i titoli di soggiorno e la formalizzazione della relativa domanda

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia,

visto l'art. 700 c.p.c.

ORDINA alla QUESTURA DI VERONA di fissare un appuntamento ai Sig.ri *---* *---*, in atti generalizzati, affinché essi possano formalizzare, entro 45 gg. dalla notifica del presente provvedimento, la domanda di protezione internazionale, ferma la discrezionalità amministrativa in ordine alla fondatezza della domanda medesima

COMPENSA le spese di lite

Si comunichi.

Venezia, 21/02/2024

Il Giudice

dr. Gianluca Brol